SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **16 giugno** alle ore **9.19**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n. 0040950 del 15.06.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

DELIBERA
210/15
AFFARI
LEGALI
10.3

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

N.C.S. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl c/ SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO VIA PEC il 20.03.2015 - CONFERIMENTO MANDATO A LEGALE DEL FORO LIBERO

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso Civile, Tributario e Amministrativo Contabile - Ufficio Contenzioso dell'Area Affari Legali.

Con atto di citazione notificato via PEC (prot. 20001) il 20.03.2015 la N.C.S. – Costruzioni Impianti Srl ha convenuto in giudizio il Ministero delle infrastrutture e Trasporti e l'Università "La Sapienza" dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'udienza del 25.06.2015, poi rinviata al 16.09.2015.

La Società attrice ha premesso che in forza della convenzione del 14.02.2003 l'Università affidava, ai sensi dell'allora vigente art. 19, comma 3, L. 109/94, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio le funzioni della stazione appaltante per tutti quegli interventi di opere pubbliche per i quali l'Università ritenesse necessario di avvalersi di detto Provveditorato. La Convenzione citata, intervenuto il D. lgs.vo 163/06 e ss.mm, veniva poi rinnovata il 20.12.2010 con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.

In base agli accordi del 14.02.2003 l'Università (prot.G110400 del 5.5.2004) chiedeva al Provveditorato delle Opere Pubbliche l'attivazione delle procedure tecniche ed amministrative per la realizzazione della distribuzione di energia elettrica nel complesso edilizio della Facoltà di Ingegneria sito in Roma, Via Eudossiana n.18 sulla base del progetto preliminare messo a disposizione dall'Università.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, in esecuzione della delega di funzioni ricevuta dall'Università, stipulava con la N.C.S. Costruzioni Impianti srl il contratto del 01.10.2004 avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui sopra, per un importo contrattuale pari a € 4.287.367,65 + IVA.

Relativamente al predetto contratto, la NCS Costruzione ha promosso l'azione di cui trattasi chiedendo al Giudice adito preliminarmente di condannare le convenute, anche in solido, al pagamento delle riserve iscritte per complessivi €3.847.741,18 nei documenti contabili dell'appalto sopra menzionato.

In via alternativa, la società attrice, sostenendo che l'andamento anomalo dell'appalto sarebbe stato causato anche dall'insufficienza di fondi che l'Università quale soggetto finanziatore dell'opera avrebbe dovuto rimettere al Provveditorato, oltre che alla conseguente plurima modifica progettuale e relative sospensioni, ha chiesto altresì, previo accertamento della responsabilità per i ritardi causati allo svolgimento dei lavori, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.

Infine è stata chiesta comunque la declaratoria dell'illegittimità della sospensione dei lavori pari a giorni 894 (ottocentonovantaquattro), disposta durante l'esecuzione degli stessi, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni pari a € 878.265,60, o altra somma da quantificarsi in

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

AREA AFFARI LEGALI
Capo Ufficio Contenzioso
Avv. Alfredo Fava

AREA AFFARI LEGALI
Capo Settore Contenzioso Civile, Tributario e Amministrativo Contabile
Avv. Luigi Milanese

Consiglio di Amministrazione

Seduta del
16 GIU. 2015

corso di causa, nonché la illegittimità della protrazione dei tempi contrattuali per le operazioni di collaudo.

Tanto sopra premesso, sussistono fondate ragioni per resistere in giudizio posto che l'Università , prima di tutto, non può essere considerata responsabile di ritardi con riferimento alla conduzione ed esecuzione di un contratto che non ha sottoscritto.

Inoltre alcuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per l'insufficienza di fondi, in quanto il progetto posto a base dell'asta doveva provvedere esclusivamente stralci funzionali, quindi per loro natura completi, proprio per consentire di programmare la messa in sicurezza degli edifici gradualmente in ragione delle risorse disponibili.

Ciò posto, è' opportuno conferire l'incarico il patrocinio dell'Università all'Avv. Giuseppe Bernardi sia in ragione del possibile conflitto di interesse in caso di costituzione *ex lege* dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero convenuto, sia per le specifiche competenze professionali, avendo questi curato, con soddisfazione dell'Ateneo, altri contenziosi di in tema di esecuzioni di appalti.

Si evidenzia, inoltre, che, allo stato, i legali interni di questo Ateneo si trovano nell'impossibilità di assumere il patrocinio dei citato giudizio a causa del rilevante numero di procedimenti in carico, oltre al fatto che la causa richiederebbe un rilevante impegno qualitativo e quantitativo non compatibile con l'attuale carico di scadenze processuali e con l'attività del settore.

Si rappresenta, in proposito, che l'art. 3, c. 2 dello Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 dispone, tra l'altro, che "*Il Rettore, quale rappresentante legale ... conferisce inoltre procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli avvocati del libero foro*".

In data 03.06.2015 l'Avv. Giuseppe Bernardi ha fatto pervenire all'Università un preventivo di spesa, pari ad € 36.352,23, comprensivo di IVA e CPA, inclusivo anche di spese, per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Università in primo grado.

Considerato il valore, la complessità e la delicatezza del processo, l'Ufficio competente ritiene congruo l'importo richiesto per i compensi professionali, tenuto conto anche del fatto che, al fine di venire incontro alle esigenze dell'Università di contenimento della spesa, l'importo complessivo è stato determinato con riguardo ai valori minimi di liquidazione previsti dalle Tabelle dei Parametri Forensi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

AREA AFFARI LEGALI
Capo Ufficio Contenzioso
Avv. Alfredo Fava

AREA AFFARI LEGALI
Capo Settore Contenzioso Civile,
Tributario e Amministrativo Contabile
Avv. Luigi Milanese

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- preventivo di spesa del 03.06.20.2015
- atto di citazione notificato via PEC (prot. 20001) il 20.03.2015

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

AREA AFFARI LEGALI
Capo Ufficio Contenzioso
Avv. Alfredo Fava

AREA AFFARI LEGALI
Capo Settore Contenzioso Civile,
Tributario e Amministrativo Contabile
Avv. Luigi Milanese

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

..... O M I S S I S .....

DELIBERAZIONE N. 210/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'atto di citazione notificato via PEC (prot. 20001) il 20.03.2015 con cui la N.C.S. – Costruzioni Impianti Srl ha convenuto in giudizio il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Università La Sapienza dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'udienza del 25.06.2015, poi rinviata al 16.09.2015;**
- **Considerata l'opportunità di affidare al Professore Avvocato Giuseppe Bernardi il patrocinio della causa promossa con il citato atto, per la professionalità e qualificazione specifica, l'evidente conflitto di interesse in caso di costituzione ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché l'impossibilità degli avvocati interni di assumere il patrocinio dell'Amministrazione a causa del rilevante numero di procedimenti in carico;**
- **Visto, infine, il preventivo di spesa 03.06.2015 proposto dal Professore Avvocato Giuseppe Bernardi, considerato dal Settore competente congruo in rapporto ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2013 per i compensi professionali;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo Professore Avvocato Giuseppe Bernardi del Foro di Roma nella causa promossa dalla N.C.S. – Costruzioni Impianti Srl con atto di citazione notificato via PEC (prot. 20001) il 20.03.2015 .
L'accantonamento di budget relativo al pagamento dell'attività professionale del Professore Avvocato Giuseppe Bernardi euro 36.352,23, comprensivo di IVA e CPA, inclusivo anche di spese, andrà a gravare sul conto di bilancio A.C. 11.02.070.010 "Spese per liti (patrocinio legale)" – U.A.S.001.DUF.ALE.UCO - (COFOG 09.8) -O.O.5.2. - E.F. 2015.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S .....

10.3

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Alfredo Fava <alfredo.fava@uniroma1.it>

preventivo N.C.S - causa Tribunale di Roma

1 messaggio

Giuseppe Bernardi <gbernardi@tin.it> 3 giugno 2015 11:27
A: alfredo.fava@uniroma1.it

Caro Avvocato,

allego il preventivo di spesa redatto ai minimi della tariffa professionale, nonostante la complessità e delicatezza del processo.

Cordiali saluti

Giuseppe Bernardi

PREVENTIVO di SPESA La Sapienza-NCS.pdf
60K

Per ricevuta
3/6/2015
AREA AFFARI LEGALI
Capo Ufficio Contenzioso
Avv. Alfredo Fava

Avv. Prof. Giuseppe Bernardi
00195 Roma - Via Monte Zebio n. 28
P. IVA: 08676850582 C.F.: BRNGPP52L01A662C
Tel. 06.3200367-8
Fax 06.3200374

Data 03.06.2015
Preventivo n. 11

Spett.le
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma (RM)

P. IVA: 80209930587
C. F.: 02133771002

5027 - Università degli Studi di Roma La Sapienza/N.C.S. Costruzioni Impianti S.R.L.+Sile S.R.L. Impianti E - Appalto - Tribunale Roma II D'Ovidio - 19808/15 - 4451917,18

Data	*Q.tà*	*Descrizione*	*Spese non imp.*	*Spese imp.*	*Prestazioni*
03.06.15		PREVENTIVO di SPESA			
	1,00	Fase di studio			4.819,67
	1,00	Fase introduttiva			3.180,27
	1,00	Fase istruttoria			8.496,95
	1,00	Fase decisoria			8.382,65
	1,00	Spese anticipate escluse	50,00		
		Totali Voci	50,00		24.879,54

Riepilogo

Competenze			24.879,54
Spese generali forfettarie			3.731,93
Totale Spese non imponibili		50,00	
Cassa Previdenza	4,00 % di 28.611,47		1.144,46
Totale Imponibile IVA			29.755,93
IVA	22,00 % di 29.755,93		6.546,30
Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633/72			50,00
Totale Documento			36.352,23
Ritenuta d'Acconto	20,00 % di 28.611,47		5.722,29
Importo Preventivo		Euro	**30.629,94**

Per ricevuta 3/6/2015
AREA AFFARI LEGALI
Capo Ufficio Contenzioso
Avv. Alfredo Fava

AVV. GIOVANNI PESCE
VIA BOCCA DI LEONE N. 78 - 00187 ROMA
giovannipesce@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Atto di citazione

Per la società N.C.S. - COSTRUZIONI IMPIANTI SRL, con sede in Roma via del Caucaso 29 (P. Iva 01217711009), in persona del legale rappresentante p.t. Giuseppe Cappellin, in proprio e quale mandataria del RTI con la società ALESS (poi SILE). rappresentata e difesa, come da procura alle liti a margine del presente atto della quale è estratta copia informatica per immagine, dall'avv. Giovanni Pesce del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78 (PEC giovannipesce@ordineavvocatiroma.org)

Io sottoscritto Ing. Giuseppe Cappellin, nella mia qualità di Amministratore Unico della N.C.S. Costruzioni Impianti S.r.l., in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la S.I.L.E. S.r.l., Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv.to Giovanni Pesce, del Foro di Roma, conferendogli ogni potere di legge, compreso quello di transigere, Eleggo domicilio presso lo stesso in Roma, Via Bocca di Leone, 78.

Contro

-Ministero delle infrastrutture e trasporti, in persona del Ministro p.t..

-Università degli studi di Roma "La Sapienza". in persona del legale rappresentante p.t.

Fatto e diritto

1. La società NCS ha stipulato con il Ministero delle infrastrutture e trasporti il contratto di appalto 01.10.2004 n.19 (**doc.1**). Il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di distribuzione dell'energia elettrica nel complesso edilizio sito in Roma Via Eudossiana, 18, sede della Università degli Studi "La Sapienza" – facoltà di ingegneria, per un importo contrattuale pari a € 4.287.367,65 + IVA. Per una più compiuta descrizione dei lavori sia consentito rinviare al capitolato di appalto (**doc. 2**).

2. Come si evince dalle premesse contrattuali, l'appalto in questione deriva dalla richiesta dell'Università di attivare un progetto preliminare redatto dal prof. Parise per alcuni lavori necessari alla messa a norma degli impianti della facoltà di ingegneria. Con voto n. 4168 del 17 giugno 2004, infatti, il Comitato tecnico

amministrativo aveva espresso parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo nonché all'affidamento dei lavori con il ricorso alla figura del cd. appalto integrato (art. 19, comma 1, lettera b della legge 109/94, applicabile all'epoca).

In sostanza, il Ministero è intervenuto quale stazione appaltante. Invece, il finanziamento dell'opera spettava all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Il dato si ricava dalla nota dell'Università 17 maggio 2004 prot. G112002 (**doc. 3**), nella quale l'Ateneo ha assicurato "*la copertura finanziaria dell'intervento*". Si vedano anche le convenzioni tra Provveditorato e Università, siglate il 14 febbraio 2003 e da ultimo il 20 dicembre 2010 (**doc. 4**).

3. Il contratto prevedeva che la progettazione esecutiva ed il completamento dei lavori dovessero avvenire in 730 giorni dalla data di consegna (art. 7), avvenuta il 18 ottobre 2004. In particolare, trattandosi di appalto integrato, a norma dell'art. 38 del Capitolato di appalto, il progetto esecutivo avrebbe dovuto essere consegnato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

4. L'andamento del contratto è stato tuttavia letteralmente stravolto, per cause dovute a carenza di fondi. Infatti, con nota 1/11/2004 (**doc. 5**), cioè poco dopo la firma del contratto, l'Università ha comunicato al Ministero di poter impegnare la somma di euro 2.208.763,49: cioè molto meno della metà dell'importo complessivo previsto in contratto. Per tale ragione, la stessa Università ha chiesto al Ministero "*di procedere alla realizzazione del progetto medesimo per lotti funzionali*". Pertanto l'Impresa, che stava realizzando il progetto esecutivo oggetto dell'originaria approvazione contrattuale, ha dovuto successivamente modificare la propria attività ed ha predisposto un progetto esecutivo per un primo

lotto funzionale che fosse in linea con il ridotto stanziamento proposto dall'Università (si veda **doc. 6**: CTA del 9/12/2004).

Ne è derivata la scomposizione del progetto esecutivo in numerosi lotti, la cui giustificazione sarebbe da rinvenire sempre nella carenza (a contratto sottoscritto) dei finanziamenti. Il risultato è che sono stati sottoscritti ben sei "atti aggiuntivi" al contratto originario (**doc.** 7: atti aggiuntivi) e l'appalto, che non prevedeva alcuna suddivisione in lotti, è stato perciò consegnato per lotti funzionali e relative anomale varianti progettuali.

La carenza dei fondi nel corso dei lavori risulta *per tabulas*, tra l'altro, dalle note ministeriali 16/10/2006 prot. 41603 e 12/03/2007 prot. 10546 (**doc. 8**), con le quali il Ministero ha sollecitato l'Università a finanziare il 3° lotto per un importo di euro 1.499.751,72, necessario eseguire una parte essenziale del progetto (ultimazione impianti e cabina di trasformazione n. 2). Il dato scaturisce anche dalla lettura degli atti aggiuntivi. Da questo punto di vista, non si può che evidenziare un comportamento a dir poco superficiale delle amministrazioni convenute, e in particolare dell'Università, la quale avrebbe dovuto accantonare le necessarie risorse per finanziare gli importanti lavori dalla medesima richiesti.

5. Più in dettaglio, per comprendere il grado di conduzione caotica dei lavori pare utile riferire dei singoli atti aggiuntivi e relative sospensioni dei lavori -disposte queste ultime in parte senza verbali - nell'ambito dei singoli "lotti funzionali". I verbali di sospensione e ripresa dei lavori vengono depositati (sub **doc. 9**).

a) Atto aggiuntivo del 12 settembre 2005 (doc. 7).

Accantonato ormai il contratto principale stipulato il 1 ottobre 2004, è stato sottoscritto il primo atto aggiuntivo in data 12 settembre 2005. Tale atto ratifica la disponibilità dell'Università La Sapienza a finanziare lavori per il ridotto importo

pari a Euro 2.208.763, 49, cioè – si ripete – meno della metà di quanto pattuito con il contratto originale. Il risultato della riduzione dei fondi (anzi *l'escamotage*) si è tradotto nell'affidamento di un primo "lotto funzionale" da realizzare entro il termine di mesi 18 decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 4 Atto aggiuntivo). I lavori del I lotto sono stati consegnati con verbale in data 13.01.05 e l'ultimazione, pertanto, avrebbe dovuto essere il giorno 10.07.2006.

Durante l'esecuzione dei lavori di I° lotto, è stato però ordinato all'appaltatore il progetto esecutivo di variante al detto I° lotto senza aumento di spesa. Per l'affidamento dei maggiori lavori di I lotto in variante non è stato formalizzato alcun atto.

Per tale ragione, i lavori sono stati sospesi per 287 giorni: pertanto, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori venne stabilito per il 18.04.2007. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.2.2007.

La sospensione dei lavori è avvenuta senza verbale; *idem* valga per la ripresa.

b) II Atto aggiuntivo del 19 luglio 2006 (doc. 7).

Mentre erano in corso i lavori relativi al I lotto e si stava procedendo alla progettazione esecutiva in variante dello stesso, l'Università ha reso disponibile l'ulteriore finanziamento di € 2.200.000,00 per la realizzazione dei lavori del II "lotto funzionale".

Risulta dall'Atto aggiuntivo che, tuttavia, il progetto esecutivo del II lotto avrebbe reso necessario un importo di Euro 2.700.00,00. Mancavano, dunque, Euro 500.000,00 per poter completare il lotto in argomento, per il quale le parti del contratto hanno rinviato ad apposito atto aggiuntivo la definizione del residuo e lo sblocco delle lavorazioni del II lotto.

Vale la pena notare che la carenza del finanziamento non avrebbe consentito a quella data i lavori per realizzare la cabina di trasformazione n. 1 a servizio degli Edifici D E /1 E/2. F e G e installare il gruppo elettrogeno da 1.000 kV previsto in progetto generale/originario.

Pertanto, sono stati consegnati in data 24.7.2006 solo i lavori relativi al II lotto funzionale definiti "primo stralcio" (finanziati, cioè, con Euro 2.200.000), da realizzare nel termine di 18 mesi (art. 4 II Atto aggiuntivo). Il termine finale avrebbe dovuto essere il 15.01.2008 .

Anche l'esecuzione dei lavori del II lotto sono stati, tuttavia, sospesi su iniziativa dell'Amministrazione. La sospensione è stata disposta, una prima volta, in data 15.09.2007 per giorni 163 per l'indisponibilità di tutte le aree, come da verbale del 25.02.2008.

I lavori sono stati poi sospesi una seconda volta in data 19.06.2008 per 144 giorni come da verbale di ripresa del 10.11.2008.

E così per un totale di 307 giorni di sospensione. Detti lavori sarebbero stati poi ultimati il 16.10.2009.

c) III Atto aggiuntivo del 2 settembre 2008 (doc. 7).

Il III Atto aggiuntivo, da un lato, rinviava nuovamente l'affidamento dell'importo di Euro 500.000 a data da destinare; dall'altro lato, si limitava a prorogare di 60 giorni il termine del precedente II atto aggiuntivo.

In sintesi, viene confermata nuovamente l'alterazione temporale del contratto dovuta alla carenza di fondi. Allo stesso tempo, emerge il tentativo dell'Amministrazione, mentre erano ancora sospesi i lavori di cui al precedente atto aggiuntivo, di giustificare *ex post* il maggior tempo di esecuzione del II lotto, I stralcio.

d) IV Atto aggiuntivo del 16 dicembre 2009 (doc. 7).

Dalle premesse di tale atto risulta che il Ministero ha reperito sul proprio cap. di spesa 7341 "*la somma necessaria al completamento dei lavori di II lotto funzionale*", vale a dire l'importo di 500.000,00 Euro che l'Università non aveva finanziato per la realizzazione della cabina di trasformazione.

Pertanto, il IV Atto aggiuntivo si è limitato ad affidare all'Impresa "*tutte le opere oggetto del II lotto funzionale*".

Il IV Atto aggiuntivo, infatti, non ha regolato in alcun modo quello che poi è realmente accaduto: il mancato utilizzo del finanziamento reperito dal Ministero per la realizzazione di ciò che prevedeva il progetto originario, cioè l'impianto di cogenerazione. Il finanziamento di 500.000,00 Euro è stato, invece, utilizzato per ordinare l'ennesimo progetto "di variante" al II lotto funzionale, vale a dire l'adeguamento degli impianti di distribuzione primaria della facoltà di Ingegneria dell'Università.

Per detto progetto, convenzionalmente definito II lotto "II stralcio" venivano concessi 270 giorni. Si noti, però, che detto termine non è stato previsto contrattualmente perché non risulta da alcun atto aggiuntivo. Il termine è contenuto nel verbale di consegna dei lavori disposta il 15 marzo 2010, la cui ultimazione risale al 9 dicembre 2010.

Deve essere notato che, a questo punto, indipendentemente dalla legittimità della previsione della variante al II lotto "II stralcio", i lavori relativi al III Atto aggiuntivo erano stati ultimati il 16 ottobre 2009 e che, pertanto, l'Impresa ha dovuto mantenere il proprio cantiere fermo sino alla consegna del "II stralcio" (giorni 150) benché la firma del IV atto aggiuntivo sia antecedente e nulla specifichi in merito alla "variante" di lì a poco abilmente congegnata.

e) **V Atto aggiuntivo del 17 giugno 2010** (doc. 7).

Detto atto si menziona qui solo per completezza, perché non disciplina aspetti legati all'andamento dei lavori ma registra soltanto una modifica soggettiva intervenuta in seno al RTI.

f) **VI Atto aggiuntivo del 29 dicembre 2010** (doc. 7).

Dalle premesse del VI Atto aggiuntivo risulta che, finalmente, l'Università aveva reperito un finanziamento di ulteriori 500.000,00 Euro, destinati alla realizzazione del III ed ultimo lotto dei lavori. Risulta altresì che la stessa Università, tuttavia, ha comunicato di non essere più interessata alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione (presente nel progetto originario e già oggetto di numerosi rinvii) e che, invece, avrebbe preferito il completamento di alcuni lavori negli edifici B, C ed H.

Per tale ragione è stato predisposto l'ennesimo progetto esecutivo di variante del III lotto, suddiviso in due stralci.

Il VI Atto aggiuntivo che, a tal fine, regolava il I stralcio, ha prorogato il termine di 270 giorni all'Impresa per il relativo completamento senza ulteriore specificazione. Poiché, tuttavia, la consegna (parziale) dei lavori è stata disposta materialmente con verbale del 7 febbraio 2011 -firmato con riserva- l'Impresa in realtà ha mantenuto fermo il proprio cantiere, anche in questo caso, per 60 giorni visto che la conclusione dei lavori relativi al precedente II lotto risaliva al 9.12.2010.

I lavori del III lotto, I stralcio sono stati ultimati il 26 ottobre 2011.

g) **VII (ed ultimo) Atto aggiuntivo del 15 novembre 2011** (doc. 7).

Tale atto disciplina il completamento dei lavori relativi al progetto esecutivo di variante al III lotto, II stralcio. Per il quale sono stati assegnati 120 giorni

all'Impresa senza ulteriori precisazioni. Considerando che la conclusione dei lavori relativi al precedente stralcio era avvenuta il 26.10.2011, tra l'ultimazione dei lavori di detto stralcio (lettera e che precede) e la consegna dei lavori del III lotto II stralcio (25 gennaio 2012).

§§§§§

6. L'esecuzione dell'opera appaltata ha così impegnato l'Impresa quasi dieci anni in luogo dei due pattuiti.

Il totale dei giorni di sospensione è pari a 894 (escluso il fermo cantiere dovuto alle lungaggini del collaudo su cui si tornerà nel punto successivo).

7. Sul resto si noti che il certificato di ultimazione dei lavori è del 18 maggio 2012 (doc. 9). Lo stato finale dei lavori è del 3 giugno 2013 (doc. 9). Il prezzo è stato corrisposto alla N.C.S. (salvo un credito residuo di euro 24.308,87).

Il collaudo (favorevole) delle opere è stato ultimato il 16/10/2014. All'impresa appaltatrice non sono state comminate penali per ritardo o per altro titolo.

§§§§§

8. Chiarite le vicende essenziali dell'appalto, occorre ora stabilirne le conseguenze sul piano giuridico.

L'andamento anomalo dell'appalto, legato alla carenza di fondi, alla conseguente plurima modifica progettuale e relative sospensioni dei lavori ha comportato per la N.C.S. la persistenza delle obbligazioni contrattuali per un abnorme periodo rispetto a quello originariamente previsto nel contratto.

In sostanza, l'appalto è stato trasformato da appalto integrato ad appalto "a regia" (dove il regista sono ovviamente le amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva responsabilità). Ciò a causa dell'errata percezione della

esistenza di fondi che si sono rivelati da subito insufficienti. Il contratto è stato frammentato in lotti ed ha perso la sua unitarietà, come scaturisce dal riepilogo che segue.

	Denominazione	Importo	Durata lavori
1	Contratto principale Rep. n. 19 del 01/10/2004	€ 5.908.448,17	730 (termine mai partito per via dei lotti)
2	Atto Aggiuntivo Rep. 481 del 12/09/2005	€ 2.208.736,45	18 mesi
3	2° Atto aggiuntivo Rep. 821 del 19/07/2006	€ 2.200.000,00	18 mesi
4	Assestamento 1° Atto Aggiuntivo – 26/10/2006	"	"
5	3° Atto Aggiuntivo Rep. 1354 del 02/09/2008	€ 255.000,00	60 gg
6	4° Atto Aggiuntivo Rep. 159 del 16/12/2009	€ 500.000,00	18 mesi
7	5° Atto Aggiuntivo Rep. 253		
8	6° Atto Aggiuntivo Rep. 364 del 29/12/2010	€ 500.000,00	270 gg
9	7° Atto Aggiuntivo Rep. 478 del 15/11/2011	€ 310.538,28	120 gg

Non è accettabile che la durata dei lavori si sia protratta per nove anni e mezzo, fino alla data di collaudo, senza che ciò comporti il riconoscimento degli inevitabili maggiori oneri e danni sostenuti dall'Impresa.

L'anomalo andamento dell'appalto si traduce in questa sede in tre domande:

A) riconoscimento delle riserve;

B) danno per la sospensione dei lavori;

C) danno per il mancato tempestivo collaudo delle opere e chiusura del cantiere.

A. **Sul riconoscimento delle riserve.**

La N.C.S., a causa del ritardo nella esecuzione dei lavori, ha apposto 16 riserve (**doc. 10**).

Secondo l'art. 31, comma 2, del Capitolato di appalto, le riserve dovevano essere iscritte sul primo atto di appalto idoneo a riceverle "*successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore*" e, in ogni caso, iscritte anche sul registro di contabilità "*all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole*".

Peraltro, a scanso di equivoci, quando i lavori si protraggono oltre le previsioni iniziali, come nel caso di specie, si verificano i c.d. "fatti continuativi". Essi consistono in fatti non immediatamente produttivi di aggravi e di maggiore onerosità, ma la cui rilevanza l'impresa è in grado di valutare e computare in un momento successivo.

Quando non rileva una immediata maggiore onerosità, l'onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventa obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri di normale diligenza e buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne l'esistenza e la misura presumibile, salvo precisarne l'entità nelle successive registrazioni (Cass. Civile, sez. I, n. 17630/2007 – e molte altre ricavabili dalla stessa sentenza del 2007).

Sul punto la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che l'onere di iscrizione tempestiva della riserva deve ritenersi assolto quando emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi (Cass. 22 ottobre 1998, n. 10502).

Lo stesso principio è presente nelle decisioni arbitrali, in cui si afferma che: "In tema di riserve, i fatti continuativi (tra i quali va ricompreso lo slittamento delle fasi lavorative) non configurano un'ipotesi di deroga al principio della generalità

della riserva, ma si riflettono soltanto sul momento in cui l'onere di iscrizione o di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui si ripetono gli episodi pregiudizievoli idonei ad incidere in termini economici sul costo complessivo dell'opera in relazione al corrispettivo pattuito, mentre la definitiva quantificazione del pregiudizio va sempre ricollegata quantomeno alla cessazione della continuazione." (Lodo Roma, 18.12.2009, n. 164).

Le riserve per "fatti continuativi" erano peraltro espressamente previste dal citato art. 31, comma 2, del Capitolato di appalto laddove si consentiva l'iscrizione anche successivamente alla cessazione del fatto generatore delle riserve stesse.

Pertanto, non appena ne ha avuto la materiale e giuridica possibilità oltre che la consapevolezza dell'entità del pregiudizio, la N.C.S. ha apposto le seguenti riserve.

i) In data 29.11.2010 le riserve n. 1, 2, 3, 4, 5 sul Registro di Contabilità relativo al SAL n. 1 riferito al II° Lotto, confermate in pari data nel Registro di Contabilità relativo al SAL n. 2 del 21.01.2011. In data 09.02.2011 ha confermato le riserve di cui sopra sul verbale di consegna dei lavori di III lotto "I stralcio".

ii) In data 18.03.2011 la N.C.S. ha confermato le riserve da n. 1 a n. 5 e ha iscritto le riserve n. 6,7,8,9,10,11,12 sul certificato parziale di ultimazione dei lavori del 10.12.2010 (benché detto verbale sia stato poi sottoposto all'Impresa per la firma solo in data 18 marzo 2011).

iii) In data 30.03.2011 (esplicitandole in data 12.04.2011) la N.C.S. ha confermato le riserve dalla n. 1 alla n. 12 ed ha iscritto la riserva 13 sul SAL n. 1 riferito al III lotto I stralcio.

iv) In data 22.06.2011 (esplicitandole in data 06.07.2011) la N.C.S. ha confermato le riserve dalla n. 1 alla n. 12 sul Registro di Contabilità n. 2 relativo al SAL n. 2 riferito al III lotto I stralcio.

v) In data 21.10.2011 (esplicitandole in data 31.10.2011) la NCS ha confermato le riserve n. 2,3,4,7,8; ha eliminato la riserva n. 5; ha aggiornato le riserve n. 1,6, 13; ha aggiungo le riserve n. 14 e 15 sul SAL n. 3 riferito ai lavori di III lotto I stralcio.

vi) In data 25.01.2012 (esplicitandole in data 08.02.2012) la NCS ha confermato le riserve dalla n. 1 alla n. 14, esclusa la n. 5 già eliminata.

vii) In data 03.06.2013 la NCS ha confermato le riserve (esplicitandole tutte in data 06.06.2013) dalla n. 1 al n. 14 ed ha rideterminato una nuova riserva, n. 15, ed ha aggiunto la n. 16 sullo Stato Finale dei lavori.

Delle sopra indicate riserve, da intendersi parte integrante del presente atto, cui la società rinvia integralmente per non appesantire il testo, si offre, di seguito, il riepilogo.

	Riserva generale: anomalo andamento dell'appalto		
	- Spese generali d'azienda	€	720.100,00
01	- Spese generali di campo	€	980.636,46
02	custodia manutenzione e conduzione impianti	€	122.605,00
03	mantenimento utenze provvisorie	€	40.900,00
04	oneri per indisponibilità luoghi e interferenze	€	35.200,00
06	maggiori oneri per progettazione esecutiva	€	160.000,00
07	maggiori oneri per spostamento cabina 2	€	71.000,00
08	maggiori oneri per inaccessibilità vano scala ed. di Chimica	€	6.000,00
09	ricablaggio n. 10 quadri ed. di Elettronica	€	8.000,00
10	maggiori oneri per punto di consegna ed. Chimica	€	6.047,79
11	oneri per reperibilità diurna e notturna del personale	€	38.000,00
12	opere non esattamente quantificabili e preventivabili	€	110.000,00
13	oneri per impedimenti alla realizzazione della cabina n. 2	€	73.237,74
14	maggiori oneri per realizzazione cabina n. 1	€	36.000,00
15	maggior costo conduttori in rame	€	215.532,50
16	mancata esecuzione impianto di cogenerazione	€	80.368,83
		totale	**€ 2.703.628,32**

Il totale di Euro 2.703.628,32 deve essere attualizzato con rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal dì della naturale scadenza del contratto originario (18 ottobre 2006) al dì dell'effettivo soddisfo. Il calcolo alla data del collaudo (2014) porta ad una somma complessiva di Euro 3.847.741,18. (che dovrà essere ulteriormente rivista in giudizio).

Si tratta di riserve in merito alle quali sin da ora, in caso di contestazione, si chiede la nomina di un CTU, come è d'uso in contenziosi del genere.

Si rammenta che sulle riserve esiste la relazione riservata del collaudatore: atto che la NCS non conosce e del quale chiede sin da ora il deposito in giudizio.

Valga peraltro chiarire che delle 16 riserve apposte dalla NCS la prima, la più importante sul piano economico, merita di essere subito riepilogata, rinviando per il resto alle riserve e relativa esplicitazione.

La durata del contratto era stabilita originariamente in 24 mesi (720 giorni) mentre il tempo di esecuzione, quale rivelatosi effettivamente necessario fino al completamento delle operazioni di collaudo, è risultato pari ai 3475 giorni intercorrenti fra la consegna del 13 gennaio 2005 (I lotto) e la redazione del certificato di collaudo del 22 luglio 2014 (nove anni e mezzo).

A causa delle variazioni apportate tardivamente, in modo disorganico e solo in sede esecutiva ai lavori per fatti in nessun modo imputabili all'Impresa e, anzi, riferibili ad esigenze della stessa non tempestivamente considerate (carenza di fondi), l'importo della commessa è passato da netti € 4.331.823,49 ad € 4.860.190,66 quali risultano dal conto finale, di talché, a fronte di un minimo incremento economico (stimato nel 12,2%), si è avuto un incremento del tempo di impegno nella commessa pari a più del quintuplo.

La assoluta anomalia di tale situazione, espressamente riconosciuta (e, peraltro, innegabile) anche nell'ambito del collaudo, ha comportato, a carico della N.C.S., l'oggettiva insorgenza di maggiori costi, onerosità e danni che solo a chiusura della commessa è stato possibile qualificare e quantificare nella loro effettiva natura ed entità: ciò che peraltro era espressamente consentito dall'art. 31, comma 2, del Capitolato di appalto.

Vengono in evidenza le spese generali di azienda propriamente dette, qualificabili, con terminologia anglosassone, Home Office OverHeads. Spese diverse ed ulteriori rispetto a quelle generali di campo (Field Office OverHeads) rappresentate dalle spese generali di cantiere espresse in quota percentuale dell'importo d'appalto proprio perché, funzione della natura ed entità dello stesso. Tali spese generali di campo (o di cantiere), riferibili alle "spese generali" ordinariamente intese nel dettato normativo nazionale in argomento, sono state richieste nell'ambito della riserva n.1 in proporzione, peraltro, decrescente rispetto alla entità dei lavori residui via via calcolata ad ogni iscrizione. Nella riserva n. 1, infatti, non sono state ricomprese le spese di funzionamento dell'Impresa in quanto tale, che non sono riferibili specificatamente ad una singola commessa e non sono funzione dell'importo d'appalto, ma caratterizzano l'Impresa in rapporto alla sua struttura e alle sue potenzialità produttive ovvero al suo giro d'affari e al suo posizionamento nel mercato e, quindi, alla specificità della propria organizzazione e al fatturato complessivo.

Nella fattispecie la NCS è Impresa di primo piano nel panorama locale delle imprese specializzate nella realizzazione di impiantistica elettrica, la cui struttura operativa comporta costi fissi aziendali (spese di sede, locazioni, leasing finanziari, personale tecnico, impiegatizio e dirigenziale a servizio della sede

centrale, assicurazioni, consulenze, servizi, costi indiretti di produzione etc.) indipendenti dalle singole commesse. Tali costi vengono ricoperti, in quota parte, dal fatturato di ciascuna commessa in proporzione al c.d. margine di contribuzione della stessa, costituito dal rapporto fra il fatturato della singola commessa e il fatturato globale medio dell'Impresa. Nel caso di specie, il Fatturato Atteso dalla Commessa (FAC) era pari ad € 4.331.823,49 / 1,5 anni = €\anno 2.887.882,32 mentre, invece, il Fatturato Effettivo di Commessa (FEC) è risultato molto inferiore alle attese, e pari, mediamente, a € 4.860.190,66 / 9,5 anni = €\anno 511.599,01.

In ragione di ciò il Margine di Contribuzione Atteso (MCA) si è proporzionalmente ridotto ed è, così, avvenuto che una quota parte delle spese generali di sede (HOOH: Home Office OverHeads) -quali risultano analiticamente dai bilanci societari, che sono diverse ed ulteriori rispetto alle spese generali di commessa (Field Office OverHeads: FOOH) oggetto della riserva n. 1- è rimasta non riassorbita per il mancato ricavo atteso dalla commessa, cagionando un danno equivalente all'Impresa che non ha potuto compensare le proprie spese fisse aziendali, quali desumibili dai bilanci, per €\anno 100.000,00 con il ricavo di cui sopra che è venuto a mancare. Poiché il fatturato medio della società è pari a € 2.112.000,00 in un fisiologico andamento dell'appalto l'Impresa avrebbe riassorbito integralmente con il solo fatturato della commessa in questione, le proprie spese generali, atteso che il margine di contribuzione sarebbe risultato largamente superiore al 100,00%, mentre, con un ricavo medio annuale di € 511.599,01 tale margine si è ridotto al € 511.599,01 / 2.112.000,00 = 0,242 = 24,20%.

Poiché, quindi, le Spese Fisse di Sede aziendale complessive (SFS) sono pari ad € 100.000,00 la quota parte HOOH non riassorbita è pari a: 100,00 % - 24,20% = 75,80% vale a dire 0,7580 x 100.000,00 = € 75.800,00 mediamente per ciascun esercizio finanziario e quindi, complessivamente:

€ 75.800,00 x 9,5 anni = € 720.100,00.

B) Sul danno dovuto alla sospensione dei lavori.

La sospensione dei lavori è di per sé fonte di danno per l'Impresa, cui spetta il dovuto ristoro e per tale voce si avanza distinta domanda.

Nel caso di specie, come visto, i lavori sono stati sospesi per un totale di giorni 894. Considerando l'incidenza giornaliera delle spese generali, per tale voce si chiede il ristoro di euro 878.265,60 (Euro 982,40 x 894).

Per giurisprudenza consolidata (es.: Cass. civ. Sez. I, 08/06/2007, n. 13509) in tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta solo per ovviare al proprio comportamento negligente per la mancata predisposizione delle misure necessarie ad ovviare ad una situazione di pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza, l'Amministrazione - che non ravvisi gli estremi per la risoluzione unilaterale o la rescissione d'ufficio del contratto d'appalto o per l'esecuzione dei lavori ineseguiti in danno dell'appaltatore - è tenuta a risarcire l'appaltatore per i danni subiti per la illegittima protrazione della durata dei lavori.

Il Capitolato di appalto, a conferma di quanto sopra, reputava legittima la sospensione dei lavori solo nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a), b), b) bis, c), della legge 109/94 (applicabile all'epoca), queste ultime due lettere qualora dipendenti da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Detti casi, come noto, sono legati all'adozione delle varianti in corso

d'opera, che potevano essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente :

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari: caso che qui non ricorre;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale: caso che qui non ricorre;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale: caso che qui non ricorre;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile: caso che qui non ricorre.

Oltre tutto, la sospensione disposta nel corso dei lavori del I e II lotto sono avvenute senza alcun provvedimento e cioè "de facto".

Per il caso di sospensione illegittima il Capitolato di appalto ha individuato all'art. 25 un meccanismo di automatica determinazione del danno da risarcire all'appaltatore, che qui si richiede.

C. Sui tempi e modi del collaudo.

Occorre infine ricordare che il collaudo (favorevole) delle opere risale al 16 ottobre 2014, ma deve essere evidenziato che: (i) trattandosi di appalto integrato ex art. 19, comma 1, lettera b della legge 109/94 (applicabile all'epoca), era obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 187, comma

3, lett. d) del d.P.R. 554/99: (ii) le operazioni di collaudo si sono concluse circa 500 giorni dopo l'ultimazione dei lavori (18 maggio 2012) e cioè ben oltre il termine semestrale di legge (art. 192, comma 1, d.P.R. 554/99).

Le prima delle due circostanze sopra indicate è indice della disinvolta modalità di gestione dell'appalto, non senza notare che se il collaudo fosse stato fatto in corso d'opera le conseguenze sarebbero state diverse per l'Impresa.

La seconda circostanza è di per sé causa di pregiudizio economico, avendo l'Impresa mantenuto inutilmente fermo il cantiere per quasi 17 mesi dopo la fine dei lavori! Ragione per cui si avanza domanda per il ristoro dei danni subiti per il fermo cantiere dopo l'ultimazione dei lavori e sino al collaudo.

A questo punto, deve essere evidenziato che a tutt'oggi il cantiere è sotto la responsabilità dell'appaltatore, nonostante i lavori siano stati ultimati ormai da due anni e nonostante l'intervenuto collaudo delle opere. È inutile dire che l'Impresa ha sollecitato più volte il Ministero alla riconsegna del cantiere ma ogni tentativo si è rivelato vano. L'impresa è costretta, suo malgrado, a "vigilare" gli impianti solo a causa dell'inerzia delle due amministrazioni convenute. Eppure si tratta di opere importanti per la vita accademica e la ricerca dell'intera facoltà di ingegneria.

§§§§§

9. Ad oggi nulla è stato corrisposto alla società a titolo di riserve o di danni, nonostante le plurime comunicazioni inviate in merito (vedi la corrispondenza: **doc. 11**).

Visto il silenzio ed il tempo trascorso dal collaudo, altro non resta alla NCS che procedere in sede contenziosa per la tutela dei propri diritti.

§§§§

Precisato e ritenuto in fatto e in diritto quanto sopra esposto, la N.C.S. COSTRUZIONI IMPIANTI S.r.l. come in epigrafe individuata, rappresentata difesa e domiciliata, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre

CITA

-Il Ministero delle infrastrutture e trasporti (servizio integrato per il Lazio-Abruzzo-Sardegna), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

-nonché, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t.,

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Roma, noti locali, il giorno 25 giugno 2015, ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data di udienza che sarà fissata ai termini dell'art. 166 c.p.c. e con espressa avvertenza che, in caso di mancata costituzione entro detti termini, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. ovvero, non costituendosi affatto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale, esaminati gli atti e i documenti che saranno prodotti, valutato il comportamento delle parti nel corso dell'intero rapporto, e previa consulenza tecnica d'ufficio:

1. Condannare le convenute, anche in solido, al pagamento delle riserve iscritte nei documenti contabili dell'appalto di cui è causa per un importo complessivo pari a euro 3.847.741,18 (tremilioni ottocentoquarantasettemila settecentoquarantuno / 18), o ad altra somma che risulterà dal corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal sino ad integrale soddisfo;

2. In via alternativa, accertata la responsabilità nei ritardi causati allo svolgimento dei lavori, condannare le convenute, anche in solido, al pagamento del medesimo importo di cui al titolo che precede sub 1, per il danno subito dalla società attrice o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo;

3. Dichiarare comunque illegittima ed abnorme la sospensione dei lavori pari a giorni 894 disposta durante l'esecuzione dei lavori e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute, anche in solido, al risarcimento del danno, per fermo cantiere e oneri dovuti alle spese generali, che si indica in euro 878.265,60 (euro 982,40 x 894 gg.) o altro importo da liquidare secondo l'art. 25 del Capitolato di appalto o in subordine secondo equità.

4. Dichiarare comunque illegittima, perché disposta in violazione della legge e del contratto, la protrazione dei tempi contrattuali dovuta alle operazioni di collaudo concluse 11 mesi dopo l'ultimazione dei lavori e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute, anche in solido, al risarcimento del danno, per fermo cantiere e oneri dovuti alle spese generali, che si indica in euro 604.176,00 (615gg x 982,40) o altro importo da liquidare secondo equità, da computare in aggiunta al danno di cui alla richiesta *sub* 3.

5. Dichiarare la cessazione dell'obbligo dell'appaltatore alla data dell'avvenuto collaudo dell'opera, comprese le garanzie rilasciate per l'esecuzione dei lavori, obbligando per l'effetto le amministrazioni convenute alla presa in consegna delle aree e dei lavori.

6. Condannare il Ministero convenuto alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio.

Con ogni conseguenza di legge.

In via istruttoria:

a) si chiede disporsi CTU;

b) si chiede che venga ordinato al Ministero convenuto di depositare in giudizio la relazione riservata del collaudatore sulle riserve; i verbali di sospensione e ripresa dei lavori; la contabilità dell'appalto; gli atti di approvazione delle varianti al contratto".

Si producono, unitamente al presente atto, i documenti richiamati in citazione:

Si dichiara che è dovuto un contributo pari ad € 1.686,00.

Roma, 19 marzo 2015

avv. Giovanni Pesce

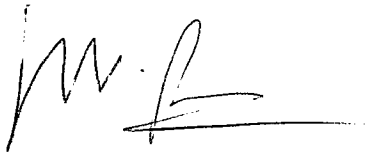

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Giovanni Pesce (cod. fisc. PSCGNN64R12B180E) iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come da delibera n. 84 del 2005, quale difensore della Società N.C.S. – COSTRUZIONI IMPIANTI SRL (P. Iva 01217711009), in persona del legale rappresentante p.t., per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti,che si allega ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

notifico

l'allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma

1) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it ;

2) all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it;

3) all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it.

Giovanni Pesce

Da: Giovanni Pesce <giovannipesce@ordineavvocatiroma.org>
Inviato: giovedì 19 marzo 2015 13:40
A: roma@mailcert.avvocaturastato.it; protocollosapienza@cert.uniroma1.it; roma@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: procura.PDF.p7m; relazione di notifica N.C.S..pdf.p7m; atto di citazione NCS.pdf.p7m; procura.PDF; relazione di notifica N.C.S..pdf; atto di citazione NCS.pdf

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Giovanni Pesce (cod. fisc. PSCGNN64R12B180E) iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come da delibera n. 84 del 2005, quale difensore della Società N.C.S. – COSTRUZIONI IMPIANTI SRL (P. Iva 01217711009), in persona del legale rappresentante p.t., per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e dell'art. 83, 3° comma c.p.c. notifico l'allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma

1) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it ;

2) all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it;

3) all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito http://indice.PA.gov.it.

Giovanni Pesce

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 19 marzo 2015 13:45
A: Giovanni Pesce
Oggetto: ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno *19/03/2015* alle ore *13:44:34* (*+0100*) il messaggio "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" proveniente da "*giovannipesce@ordineavvocatiroma.org*" ed indirizzato a:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ("*posta certificata*")
protocollosapienza@cert.uniroma1.it ("*posta certificata*")
è stato **accettato** dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: *1167041527.956725863.1426769074526vliaspec06@legalmail.it*

Identificativo originale del messaggio:
004501d06241$d701cc80$85056580$@ordineavvocatiroma.org

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On *2015-03-19* at *13:44:34* (*+0100*) the message, "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*", sent by "*giovannipesce@ordineavvocatiroma.org*" and addressed to:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ("*certified e-mail*")
protocollosapienza@cert.uniroma1.it ("*certified e-mail*")
was **accepted** by the Legalmail certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Message ID: *1167041527.956725863.1426769074526vliaspec06@legalmail.it*

Original Message ID: *004501d06241$d701cc80$85056580$@ordineavvocatiroma.org*

Giovanni Pesce

Da:	Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	giovedì 19 marzo 2015 13:45
A:	Giovanni Pesce
Oggetto:	CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (864 KB)
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *19/03/2015* alle ore *13:44:36* (*+0100*) il messaggio "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" proveniente da "giovannipesce@ordineavvocatiroma.org" ed indirizzato a "*protocollosapienza@cert.uniroma1.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*1167041527.956725863.1426769074526vliaspec06@legalmail.it*

Delivery receipt

The message "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" sent by "giovannipesce@ordineavvocatiroma.org", on *2015-03-19* at *13:44:36* (*+0100*) and addressed to "*protocollosapienza@cert.uniroma1.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*1167041527.956725863.1426769074526vliaspec06@legalmail.it*

Giovanni Pesce

Da:	Per conto di: protocollosapienza@cert.uniroma1.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	venerdì 20 marzo 2015 09:14
A:	Giovanni Pesce
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: Conferma Ricezione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (1,73 KB)
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno *20/03/2015* alle ore *09:14:06* (*+0100*) il messaggio "*Conferma Ricezione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" è stato inviato da "*protocollosapienza@cert.uniroma1.it*" indirizzato a:
giovannipesce@ordineavvocatiroma.org

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: *1167565628.1949235856.1426839246674vliaspec04@legalmail.it*

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

Legalmail certified email message

On *2015-03-20* at *09:14:06* (*+0100*) the message "*Conferma Ricezione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" was sent by "*protocollosapienza@cert.uniroma1.it*" and addressed to:
giovannipesce@ordineavvocatiroma.org

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **Conferma Ricezione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**.

Message ID: *1167565628.1949235856.1426839246674vliaspec04@legalmail.it*

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Giovanni Pesce

Da:	protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Inviato:	venerdì 20 marzo 2015 09:14
A:	Giovanni Pesce
Oggetto:	Conferma Ricezione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati:	Conferma.xml

Il messaggio con id: , avente come oggetto:
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"
ricevuto in data 19/03/2015, è stato regolarmente protocollato.
Il numero assegnato dal sistema di protocollo è: 2015-URM1SAM-0020001

Giovanni Pesce

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: giovedì 19 marzo 2015 13:45
A: giovannipesce@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: postacert.eml (864 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 19/03/2015 alle ore 13:44:44 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giovannipesce@ordineavvocatiroma.org"
ed indirizzato a: "roma@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 1167041527.956725863.1426769074526vliaspec06@legalmail.it